

Cassazione civile sez. II, 30/04/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 30/04/2019), n.11482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Mauro – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1258/2015 proposto da:

P.F.L., elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell'avvocato,

rappresentata e difesa dall'avvocato

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1107/2013 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2019 dal Presidente LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Il Condominio (OMISSIS) ottenne dal Giudice di Pace di Giulianova un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della condomina P.F. per spese condominiali giusta riparto approvato nell'assemblea 6.8.2018.

L'opposizione della P. venne respinta dal Giudice di Pace, ma parzialmente accolta in appello dal Tribunale di Teramo che, con sentenza 15.11.2013, ha revocato il decreto e ridotto l'importo originario di Euro 2.465,47 a Euro 2.143,39.

2 La P. ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria a cui resiste con controricorso il Condominio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1136 c.c., e art. 69 disp. att. c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) per erronea applicazione del principio dell'apparenza del diritto in materia condominiale con particolare riferimento all'erronea convocazione del soggetto diverso dall'effettivo condomino.

1.2 Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. non avendo il creditore opposto, attore in senso sostanziale, dato prova del credito monitoriamente azionato.

1.3 Col terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., per erronea valutazione delle prove documentali.

1.4 Col quarto ed ultimo motivo la P. deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. censurando la pronuncia sulle spese.

2 Il ricorso è fondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate (tra le varie, v. Sez. 2 -, Sentenza n. 4672 del 23/02/2017 Rv. 643364; Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016 Rv. 638789; Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009 Rv. 610632).

In altri termini, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima.

La delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629 cit.; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672 cit.). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice

dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorchè non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1502 del 2018; Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938).

Nel caso in esame, la deliberazione posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo è stata annullata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 82/2019 pubblicata il 16.1.2019, la cui produzione in allegato alla memoria della ricorrente deve ritenersi consentita.

Il divieto dell'art. 372 c.p.c., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.

Tale soluzione – che si pone sulla scia dell'indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 2, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) – si giustifica perchè la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell'art. 372 c.p.c. (nullità della sentenza impugnata; ammissibilità del ricorso e del controricorso), ma abbia un'incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regola iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.

Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un'opposizione all'esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificerebbe la proposizione di un'azione di ripetizione dell'indebito in violazione dei più elementari principi di economia processuale.

Sulla scorta di quanto esposto (e preso atto dell'assenza di rilievi da parte del controricorrente, che non ha ritenuto opportuno depositare a sua volta memoria nè prendere posizione in sede di discussione orale), non resta che cassare la sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, e pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Le ragioni che hanno determinato l'esito della lite possono senz'altro considerarsi gravi ed eccezionali e, come tali, giustificare la compensazione delle spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità ai sensi dell'art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 497/08 del Giudice di Pace di Giulianova. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.